

# **TI\_GERICHTE 42.2022.53 vom 10. Oktober 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2022.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.53)

FR: TI\_GERICHTE 42.2022.53 du 10 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 42.2022.53 del 10 ottobre 2022

## **Regeste**

A torto negate prestazioni ponte COVID da aprile a giugno 2022. Altamente probabile che il ricorrente abbia subito riduzione fatturato causa pandemia, come nei mesi precedenti (cfr. STCA 42.2022.22-24). In linea di principio quindi diritto a prestazioni ponte. Rinvio atti per effettuare conteggi

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il richiedente e ogni membro dell'unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall'intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

### **E. 2**

Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

### **E. 2.3**

Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno il Comune di \_\_\_\_\_ abbia negato al ricorrente il diritto alla prestazione ponte COVID per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C\_477/2021 del 22 giugno 2022 consid. 1; DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C\_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C\_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C\_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C\_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C\_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b). Pertanto nel caso di specie riguardante i mesi da aprile a giugno 2022 tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) 2.4. Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all'art. 1 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che tra l'altro è rimasto pressoché invariato rispetto ai precedenti Decreti legislativi urgenti del 26 gennaio e del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2). La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3). Dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che: " La

prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l'obiettivo di ristabilire l'indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti. (...). L'aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l'aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria." (p.to. 2.1.1.) Ciò risulta anche dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e dal Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 p.ti I e V. L'art. 3 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che non ha subito modifiche rispetto all'art. 3 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 - prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione: " a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta; c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS); d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI; e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI); f) il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato; g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta; h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4." Dalla prestazione ponte COVID sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri dell'unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI. L'esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6). Le condizioni economiche sono elencate all'art. 4 del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022 che è rimasto immutato rispetto al medesimo articolo del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021: " 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS): a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona; b) 25'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone; c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone; d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone; e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone; f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di

riferimento. 2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

### **E. 3**

Quali redditi computabili si considerano: a) il reddito lordo da lavoro; b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni; c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

### **E. 4**

Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.”  
L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.